



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.73

Oggetto: Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, inserito dall'art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto-legge n. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

L'anno Duemiladodici addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 9.40, -in continuazione- nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica, di prima convocazione, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di Eugenio SALERNO.

Assiste il Segretario Generale Dr. Maurizio Ceccherini.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Lo Polito Domenico - Sindaco	SI		10	Pignataro Peppino	SI	
2	Vico Piero Francesco	SI		11	Viceconte Antonio	SI	
3	Rende Lucio Paolo Nazario	SI		12	Laghi Ferdinando	SI	
4	Garofalo Armando	SI		13	Santagada Giuseppe	SI	
5	Russo Giuseppe	SI		14	Dolce Francesco	SI	
6	D'Atri Vincenzo Dario	SI		15	Massarotti Onofrio	SI	
7	Salerno Eugenio	SI		16	Rosa Mario	SI	
8	Russo Pasquale	SI		17	De Gaio Anna		SI
9	D'Ingianna Giovanna	SI					

PRESENTI N.16

ASSENTI N.1

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 46 del 14 settembre 2012, esecutiva a norma di legge, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e gli atti contabili che dello stesso costituiscono allegati (Relazione previsionale e programmatica; bilancio pluriennale 2012-2014), nonché il programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014, unitamente all'elenco annuale dei lavori, in tutti i suoi allegati, ed ha preso atto di tutti gli atti allegati ai suddetti documenti previsionali, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- con deliberazione n. 51 del 28 settembre 2012 il Consiglio comunale ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio, rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 194 del t.u.o.e.l. n. 267/2000 e, pertanto ammessi al riconoscimento;
- con deliberazione n. 53 del 28 novembre 2012 il Consiglio comunale nel prendere atto che "non risultano rispettati gli equilibri di bilancio, in quanto,è prevedibile che l'esercizio in corso si concluderà con un probabile disavanzo di amministrazione di Euro 392.748,28, in relazione al quale ..." ha applicato "l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione esercizio finanziario 2011, nella misura necessari al riequilibrio della gestione di competenza per l'importo previsto del disavanzo presunto di Euro 392.748,28, in conformità a quanto previsto dall'art. 187, comma 2, lett. e) del d. lgs. n. 267/2000";
- con deliberazione n. 67 del 30 novembre 2012 il Consiglio comunale ha approvato la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo — in presenza dell'accertata situazione di disequilibrio in relazione anche al «fondo svalutazione crediti» iscritto in bilancio per un importo inferiore alla percentuale minima del 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni, imposta dalla disciplina normativa di cui all'art. 6, comma 17, del d. l. n. 95/2012, di recuperare e finanziare, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, il risultato negativo di € 79.852,00 emergente dall'importo del fondo di svalutazione crediti da iscrivere in bilancio, in conseguenza di quanto disposto dal comma 17 dell'art. 6 del d.l. n. 95/2012 (25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni), pari a complessivi € 270.124,00 a fronte dell'originaria previsione di bilancio di € 190.272,00, mediante la contemporanea iscrizione di entrate straordinarie derivanti da accertamenti relativi alla evasione tributaria ed all'utilizzo delle entrate provenienti dagli oneri di urbanizzazione e la riduzione delle spese correnti;
- è in corso di completamento la ricognizione e la valutazione (ai sensi dell'art. 194 del d. lgs. n. 267/2000) dei debiti fuori bilancio segnalati dai Dirigenti/Responsabili comunali;
- il totale complessivo dei debiti fuori bilancio, a seguito della preanalisi a tutto il 31 dicembre 2011, è contenuto entro l'importo di Euro 2.664.299,29, di cui: per sentenze; € 4.730,24; per acquisizione di beni e servizi € 2.659.569,05 (compreso lavori pubblici ed espropri), oltre ad € 287.708,09 per rimborso spese personale in mobilità al Min. Interno erroneamente erogate, salvo definitivo accertamento di ulteriori debiti e salvo che tutti rientrino in una delle tipologie individuate dall'art. 194 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e, quindi, riconducibili all'interno della contabilità dell'Ente;
- la conseguenza della insufficiente riscuotibilità dei residui attivi è costituita dalla inadeguata disponibilità di cassa, con conseguente difficoltà di pagare i fornitori entro un tempo ragionevole e l'impossibilità di evitare azioni di recupero crediti mediante procedure esecutive, con ulteriore aggravio di spese, situazione destinata ad aggravarsi in

conseguenza di quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 2012, n. 267, recante «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180»;

- nonostante i provvedimenti adottati dall'Amministrazione, finalizzati, da un lato, al contenimento delle spese e, dall'altro, all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, la situazione così rappresentata (situazione di disequilibrio della gestione vincolata Euro 5.429.322,12; anticipazione di cassa alla data odierna Euro 3.231.297,00; debiti fuori bilancio segnalati fino al 31 dicembre 2011 pari a Euro 2.66.299,29, oltre ad € 287.708,09 al Min. Interno e salvo ulteriori accertamenti; potenziale esposizione debitoria da contenzioso per i prossimi 10 anni pari ad un importo medio annuo di circa Euro 300.000,00; disponibilità di cassa inadeguata a rispettare i termini previsti per il pagamento dei fornitori, presumibile disavanzo di amministrazione di circa Euro 4.000.000,00 derivante dalla dichiarazione di insussistenza e/o dubbia esigibilità dei residui attivi accertata in sede di revisione straordinaria della gestione dei residui) è tale da non rendere sufficienti per il suo superamento le misure di cui agli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000;

- l'arco temporale di tre anni a partire da quello in corso stabilito per procedere al riequilibrio ponendo in essere le misure previste da tali disposizioni - utilizzazione di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili (art. 193, comma 3), piano di rateizzazione dei debiti convenuto con i creditori (art. 194, comma 2), ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000 (art. 194, comma 3) - è, infatti, assolutamente insufficiente, pur potendo contare il Comune di Castrovillari su un patrimonio immobiliare disponibile, per porre in essere e realizzare le misure di razionalizzazione e di contenimento necessarie, tenuto anche conto che l'esercizio 2012 è ormai concluso e che, pertanto, le misure, pur significative, di razionalizzazione e di contenimento della spesa già attivate in sede di assestamento potranno produrre solo effetti modesti ai fini del riequilibrio complessivo;

- con nota del 11/09/2012, prot. n. 0004512 - 11/09//2012-SC_CAL-T81-P, successivamente pervenuta e registrata in data 17 settembre 2012 al protocollo generale di questo Comune n. 21730, è stata trasmessa al Comune di Castrovillari la Deliberazione n. 147/2012 adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti nell'adunanza del 6 settembre 2012 per l'adozione delle misure conseguenziali, come stabilito dall'art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005;

- con la suddetta pronuncia n. 147/2012 sul rendiconto 2010, adottata nell'adunanza pubblica del 6 settembre 2012, la Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti ha accertato, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005, gravi irregolarità e criticità, elencate nella parte motiva, sottoponendole all'attenzione del consiglio comunale di Castrovillari, affinché siano adottate, ai sensi della normativa citata, le misure correttive necessarie per: 1. garantire l'approvazione del rendiconto entro il termine di legge; 2. garantire l'adozione delle misure conseguenziali alle pronunce di questa Sezione di controllo della Corte dei conti; 3. garantire una situazione di equilibrio della parte corrente del bilancio; 4. procedere, anche ai fini del superamento dei parametri di deficitarietà rilevati ai sensi del D.M. 24 settembre 2009, ad una specifica operazione di riaccertamento dei residui, in particolare se di vecchia formazione, finalizzata a verificare, attraverso un rigoroso apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, l'attualità e la permanenza delle ragioni creditorie, nonché l'entità e

l'effettività delle posizioni debitorie; 5. destinare, in sede di redazione del bilancio preventivo, una adeguata parte delle risorse di entrata all'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti" in base a quanto recentemente prescritto anche dal D.L. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla c.d. spending review; 6. monitorare costantemente la gestione di cassa e predisporre un piano che preveda la progressiva riduzione dell'anticipazione di tesoreria; 7. certificare l'ammontare dei fondi aventi specifica destinazione ed attestare l'eventuale utilizzo degli stessi, nonché la relativa ricostituzione entro il termine di chiusura dell'esercizio; 8. garantire, relativamente alla gestione delle entrate e delle uscite da "servizi per conto di terzi", il puntuale rispetto del principio contabile n. 2 punto 25 e, pertanto, allocare correttamente in bilancio le poste atipiche inserite tra i servizi per conto di terzi; 9. rimuovere le cause che hanno determinato la sistematica formazione di debiti fuori bilancio, verificando la effettiva consistenza di tali situazioni debitorie attraverso il puntuale monitoraggio del contenzioso in essere; 10. istituire, in fase di programmazione, appositi stanziamenti di bilancio al fine di affrontare l'eventuale formazione di situazioni debitorie fuori bilancio; 11. garantire una puntuale ricognizione e verifica dello stato economico-finanziario delle partecipazioni, in società o organismi, possedute dall'Ente, assicurando sulle stesse la dovuta vigilanza e valutando eventuali ulteriori dismissioni; 12. adempiere a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 e garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, evitando ritardi nei pagamenti e la conseguente formazione di debiti pregressi; 13. predisporre il rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio da allegare alla relazione prevista dall'art. 1, c. 166, della Legge 266/2005, da inviare a questa Sezione regionale del controllo ex art. 9, c. 4, D.L. 78/2009; 14. garantire il rispetto delle procedure previste da fonti primarie e contrattuali per il riconoscimento di indennità e progressioni ai dipendenti; 15. apportare le rettifiche necessarie ai fini di una più corretta compilazione del conto economico;

- con la suddetta Deliberazione n. 147/2012 è stato infine precisato: a) che, tenuto conto della complessiva situazione finanziaria riscontrata, le gravi irregolarità e/o criticità accertate e le necessarie misure correttive indicate assumono rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149; b) che le misure correttive adottate dall'Ente ed i risultati conseguiti dovranno essere comunicati alla Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti entro il termine di mesi 3 (tre) dal ricevimento della Deliberazione medesima;

- con deliberazione n. 71 del 14 dicembre 2012 il Consiglio comunale, a fronte dei rilievi formulati dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti con la suindicata Deliberazione n. 147/2012 del 6 settembre 2012, ha preso atto, condiviso ed approvato il contenuto della relazione del Sindaco, del Collegio di Revisione Economico – finanziario e del Responsabile del Servizio degli Affari Finanziari, allegate alla stessa deliberazione, che è stata quindi trasmessa con nota prot. n. 29633 del 18 dicembre 2012, alla predetta Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti;

- con la suddetta deliberazione n. 71 del 14 dicembre 2012 il Consiglio Comunale ha peraltro evidenziato che avrebbe valutato «la possibilità di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli art.243 bis e ss. del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), così come introdotti dal D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.213, pubblicato sul supplemento ordinario n.206 della Gazzetta Ufficiale n.286 del 7 dicembre 2012, in considerazione della sussistenza di uno squilibrio strutturale di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario ed al quale, allo stato, non può farsi fronte con le misure previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL, anche attraverso il ricorso al Fondo di rotazione necessario ad assicurare la stabilità finanziaria all'Ente»;

- l'art. 3, comma 1 - lett. r), del citato decreto-legge n. 174/2012 ha inserito nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo l'articolo 243, gli articoli 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali) e 243-quater (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione);
- il secondo periodo del primo comma del suddetto art. 243-bis, nella sua formulazione originaria, prima della conversione in legge del citato decreto-legge n. 174/2012, aveva però escluso la possibilità per questo Comune di attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dallo stesso articolo, poiché stabiliva espressamente che «la predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
- a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul supplemento ordinario n.206 della Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del D.L. n.174/2012, si è potuto effettuare un approfondito esame della relativa normativa e, pertanto, procedere alla verifica dei presupposti, delle condizioni e delle modalità per l'eventuale attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

TANTO PREMESSO;

CONSIDERATO CHE:

- la legge 7 dicembre 2012, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012, Suppl. Ord. n. 206, ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha convertito in legge, con modificazioni, il suddetto decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;
- gli articoli 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali) e 243-quater (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione), introdotti dal decreto-legge n. 174 del 2012, sono stati modificati dalla sopra citata legge di conversione n. 213 del 7 dicembre 2012;
- in particolare, il testo del primo comma del suddetto art. 243-bis, con le modifiche apportate dalla citata legge n. 213/2012 al secondo periodo (evidenziate in grassetto), è ora il seguente: «I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo»;
- in virtù delle modifiche apportate al secondo periodo del primo comma del citato art. 243-bis dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, è quindi possibile per questo Comune il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal predetto articolo;
- il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento aggiuntivo riconosciuto dal Legislatore con l'obiettivo di prevenire lo stato di dissesto;
- diversamente da quanto già consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n.

267/2000 (che prevedono, tra l'altro, la possibilità di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni a decorrere dall'anno in corso), detta procedura prevede, per gli Enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario (che contenga tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio) della durata massima di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

- detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione;

- nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

- qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia previsto l'impegno all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per fini istituzionali e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, l'Ente può accedere ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito, oltre che alla relativa anticipazione.

In particolare, ai sensi del sopra richiamato art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012 (legge 7 dicembre 2012, n. 213):

□ **[comma 2]** la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'Interno;

□ **[comma 3]** il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 243-bis;

□ **[comma 4]** le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3;

□ **[comma 5]** il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

□ **[comma 6]** il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo

rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

□ **[comma 7]** ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

□ **[comma 8]** al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in

aumento per la durata del piano di riequilibrio;

□ **[comma 9]** in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;

c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

Le disposizioni di cui ai successivi articoli 243-ter e 243-quater del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, richiamati dall'art. 243-bis, dettano la seguente disciplina:

«Articolo 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali).

1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.

3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.».

«Articolo 243-quater (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione).

1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita

sottocommissione della predetta Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri e dell'ANCI, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.

2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.».

RITENUTO CHE:

- in applicazione delle riferite disposizioni, sia possibile elaborare un piano di

riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, a partire dal 2013, corredato del parere del Collegio dei Revisori, contenente tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate;

- in particolare, in tale documento, ai fini della copertura dei debiti fuori bilancio e del presumibile disavanzo di amministrazione e del riequilibrio generale della gestione, oltre che alle misure finalizzate alla rideterminazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e delle percentuali di copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale ed al contenimento della spesa del personale, sia utile e necessario impegnarsi ad alienare il patrimonio immobiliare del Comune e ricorrere alla realizzazione dei piani di contenimento della spesa corrente;

- tali misure appaiono atte e sufficienti a realizzare, nei tempi previsti dalla legge, il completo riequilibrio della gestione, pur considerando la necessità di assicurare la copertura: a) dei prevedibili debiti fuori bilancio che si renderanno palesi nel corso del decennio in conseguenza del consistente contenzioso civile in atto; b) delle quote di ammortamento dei mutui; c) delle percentuali di rimborso dell'anticipazione di cui all'art. 243-quater del d.lgs. n. 267/2000;

- l'Amministrazione comunale di Castrovillari ha già proceduto ad una precisa ed attenta valutazione dei residui; in particolare il Servizio Affari Finanziari ha attivato il riaccertamento straordinario di residui, da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2012, a mente dell'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/00, ed ha quindi adottato la determinazione n. 181 Reg. Gen. in data 6 dicembre 2012, ed è in corso una ulteriore e più dettagliata ricognizione dei residui;

- ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 del decreto-legge n. 174 del 2012, per l'attivazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che appare indispensabile, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi molto più negativi e penalizzanti di una possibile procedura di dissesto;

- infine, è assolutamente urgente e indispensabile richiedere:

• ai sensi dell'art. 243-ter del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, l'anticipazione sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", nella misura massima prevista, attese le condizioni di insufficiente liquidità di cassa;

• ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 7 dicembre 2012, n. 213, la concessione dell'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 del medesimo articolo da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario, nella misura massima prevista dalla legge, stante la sussistenza di eccezionali motivi di urgenza rappresentati dalla necessità di provvedere al tempestivo pagamento delle somme già impegnate relative a beni, servizi e forniture non derivati da debiti fuori bilancio, nei termini contrattuali e di legge, evitando, così, un ulteriore aggravio del contenzioso e della conseguente esposizione debitoria, relativamente a: servizi di raccolta differenziata, (spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani - Ditta Femotet.: € 746.979,64); fornitura energia elettrica (Eni Energia: € 952.684,32); trattamento economico del personale mese di gennaio e febbraio 2013: € 950.000,00 circa; rate ammortamento mutui: € 1.358.759,00 (dato 2° sem. 2012); servizi indispensabili tutela ambientale: € 540.000,00; servizi sociali indispensabili: € 55.000,00; restituzione anticipazione di cassa: € 3.231.297,00 alla data odierna; ricostituzione fondi relativi a somme a

specifica destinazione e/o vincolati: € 5.429.322,12; presumibile disavanzo di amministrazione di circa Euro 4.000.000,00 derivante dalla dichiarazione di insussistenza e/o dubbia esigibilità dei residui attivi accertata in sede di revisione straordinaria della gestione dei residui totale: € 17.264.042,08;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile degli Affari Finanziari ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Collegio dei Revisori con verbale del 27 dicembre 2012;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa»;

VISTO l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2002, n. 33, che ha soppresso, in conformità a quanto disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, i controlli sugli atti degli Enti locali e delle loro articolazioni;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sindaco, **Avv. Domenico Lo Polito**;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri **Russo Pasquale, Lucio Rende, Giuseppe Santagada, Ferdinando Laghi**;

Per dichiarazione di voto, intervengono i Consiglieri:
Russo Pasquale, Giuseppe Santagada, Piero Francesco Vico, Giovanna D'Ingianna, Peppino Pignataro, Ferdinando Laghi, Mario Rosa ed Eugenio Salerno;

Si da atto che la relazione del Sindaco, gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali sopra meglio indicati, sono sinteticamente riportati nel precedente verbale n.72 data odierna, nonché riprodotti integralmente su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale.-

VISTO l'esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente che è il seguente:

Componenti dell'Assemblea presenti: n.16;

- Votanti n.13

- Astenuti: n.3 (Salerno, Russo P. e Rosa);

- Voti favorevoli: n.10;

- Voti contrari: n.3 (Laghi, Massarotti e Santagada);

DELIBERA

- 11 -

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, dichiarando di avvalersi della facoltà di accedere al fondo di rotazione ivi previsto con presentazione della relativa domanda corredata dalla documentazione idonea a dimostrare gli effetti e l'entità delle misure di riequilibrio di cui all'articolo 243bis comma 9 decreto legislativo 267/2000;

2. Di assumere impegno ed approvare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario, prendendo atto, accettando e disponendo pertanto in tal senso nei confronti degli uffici preposti alla sua elaborazione, che il redigendo piano deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e - ai sensi del comma 6 del citato art. 243-bis - deve comunque contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

3. Di prendere atto, inoltre, accettando e disponendo pertanto in tal senso nei confronti degli uffici preposti alla elaborazione del piano, che - ai sensi del comma 7 del citato 243-bis - ai fini della predisposizione del piano, il Comune è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194, dando atto che tale ricognizione è stata svolta fino al 31 dicembre 2011 ed è in via di completamento per il periodo da gennaio a dicembre 2012 e che, per il finanziamento dei debiti stessi il Comune può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

4. Di prendere atto, altresì, disponendo in tal senso nei confronti degli uffici preposti alla elaborazione ed attuazione del piano, che - ai sensi del comma 8 del citato 243-bis - al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, il Comune:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

5. Di richiedere, ai sensi dell'art. 243-ter del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, l'anticipazione sul Fondo di rotazione, denominato: —Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, nella misura massima prevista, attese le condizioni di insufficiente liquidità di cassa rappresentate in premessa.

6. Di richiedere, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 7 dicembre 2012, n. 213, la concessione dell'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 del medesimo articolo da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario, nella misura massima prevista dalla legge, attese le condizioni di particolare gravità e urgenza rappresentate in premessa, prendendo atto che, in caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. Di prendere atto, disponendo pertanto in tal senso nei confronti degli uffici preposti alla elaborazione ed attuazione del piano, che - ai sensi del comma 9 del citato 243-bis - in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, il Comune dovrà adottare, entro il termine dell'esercizio finanziario, le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
- b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
- c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
- d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

8. Di prendere atto che il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 243-bis.

9. Di prendere atto che - ai sensi del comma 4 del citato 243-bis - le procedure esecutive intraprese nei confronti del Comune di Castrovillari sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

10. Di prendere atto che - ai sensi del comma 5 del medesimo art. 243-bis - il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, dovrà deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

11. Di prendere atto, infine, che - ai sensi del comma 7 dell'art. 243-quater del d.lgs. n. 267/2000 - la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

12. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, a cura del Servizio Affari Finanziari, alla competente

Sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'Interno, entro 5 giorni dalla data di esecutività della stessa.

13. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Finanziari, responsabile del servizio finanziario, la cura di ogni conseguente e conseguenziale adempimento.

14. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

15. Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, anche mediante procedura informatica, al Responsabile del Servizio Affari Finanziari; nonché, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza: Sindaco, Assessori; Presidenza del Consiglio comunale; Segretario Generale; Dirigenti e Responsabili comunali; Presidente del Collegio dei Revisori.

Successivamente, con uguale e separata votazione palese, per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Componenti dell'Assemblea presenti: n.16;

- **Votanti n.13**

- **Astenuti: n.3** (*Salerno, Russo P. e Rosa*);

- **Voti favorevoli: n.10;**

- **Voti contrari: n.3** (*Laghi, Massarotti e Santagada*);

DELIBERA:

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to - Maurizio Ceccherini-

IL PRESIDENTE

F.to - Eugenio Salerno -



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERI ai sensi del comma 1, dell'articolo 49, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) sulla proposta di deliberazione, riguardante:

RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO TRIENNALE PREVISTA
DALL'ART. 243/B) DEL D. Lgs. 267/2000, INSERITO DALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. P)
DEL D. L. 176/2012, NEL TESTO MODIFICATO DALLA RELATIVA LEGGE DI
CONVERSIONE =

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

[Handwritten signature]

Addi 27.12.2012

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA
(Dott. Luigi PRESTA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

[Handwritten signature]

Addi 27.12.2012

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA
(Dott. Luigi PRESTA)



**COMUNE DI
CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)**

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 27/12/2012.

OGGETTO: Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'art.243 bis del D.Lgs. n.267/2000, inserito dall'art.3 , comma 1, lettera r.) del D.L. n. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTO lo schema di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto il "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'art.243 bis del D.Lgs. n.267/2000, inserito dall'art.3 , comma 1, lettera r.) del D.L. n. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione";

VISTO il D.L. n. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione;

CONSIDERATO che è stato richiesto a questo Organo di Revisione l'espressione di un parere anche in merito all'adozione della presente deliberazione, sebbene il co. 5 dell'art. 243-bis del D. Lgs. N. 267/2000 preveda espressamente il parere dell'Organo di Revisione solo in relazione al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale da adottarsi nei 60 gg. successivi all'adozione della deliberazione di adesione alla procedura, di esclusiva competenza del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

richiamata

la propria relazione acquisita al protocollo generale del Comune in data 10/12/2012 n.29017, dalla quale emergono elementi che confermano lo squilibrio strutturale del bilancio e l'impossibilità di farvi fronte con i rimedi ordinari di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.,

esprime parere favorevole

all'adozione della deliberazione per il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'art.243 bis del D.Lgs. n.267/2000, inserito dall'art.3 , comma 1, lettera r.) del D.L. n. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

Castrovillari li, 27/12/2012

Il Collegio dei Revisori dei Conti

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il30 DIC. 2012....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Legs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data30 DIC. 2012....., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

~~Giuseppe Barletta~~
Giuseppe Barletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi 30 DIC. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini -

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maurizio Ceccherini".